

**SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.p.A.
(SACAL S.p.A.)**

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

Approvato dall'Organismo di Vigilanza in data 7/10/2022

INDICE

Articolo 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - CARATTERISTICHE GENERALI E REQUISITI DELL'ORGANISMO

Articolo 3 - FUNZIONI E POTERI

Articolo 4 - CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO, RIUNIONI E DELIBERE

Articolo 5 - ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 6 - RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 7 - REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 8 - FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 9 - RAPPORTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA CON IL COLLEGIO SINDACALE

**Articolo 10 - RAPPORTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA CON IL RESPONSABILE PREVENZIONE
CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Articolo 11 - ARCHIVIO

Articolo 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Articolo 13 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1** E' istituito presso SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.p.A. (di seguito anche "SACAL S.p.A.", "Società" o "ente") un organo con funzioni di vigilanza e controllo denominato Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "il Modello") adottato dalla Società in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*.
- 1.2** Il presente Regolamento è predisposto dall'Organismo di Vigilanza al fine di disciplinarne l'organizzazione ed il funzionamento, sulla base delle attribuzioni e dei compiti ad esso assegnati dal D.Lgs. 231/2001 e previsti nel Modello.
- 1.3** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto stabilito dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL S.p.A..

Articolo 2

CARATTERISTICHE GENERALI E REQUISITI DELL'ORGANISMO

- 2.1** L'Organismo di Vigilanza è collegiale, è composto da tre professionisti esterni all'ente, selezionati a seguito di manifestazione di interesse, e nominati con provvedimento dell'Amministratore Unico del 31 agosto 2022.
- 2.2** Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve informarsi ai principi di autonomia ed indipendenza; ogni dubbio interpretativo circa la disciplina dell'Organismo e le disposizioni che seguono dovrà essere risolto alla luce di tale principio informatore.
- 2.3** L'OdV agisce in piena autonomia e svolge la propria attività in modo insindacabile dagli altri organismi o dalle altre funzioni, anche di vertice, aziendali, rispetto alle quali è svincolato da qualsivoglia rapporto gerarchico.
- 2.4** A garanzia dei requisiti di autonomia, indipendenza, terzietà e continuità di azione, all'Organismo non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare.

Articolo 3

FUNZIONI E POTERI

- 3.1** All'Organismo di Vigilanza sono attribuite le funzioni ed i poteri individuati nel Modello e, in particolare, il paragrafo n. 3 "*Organismo di Vigilanza*" della Parte Generale del Modello, il cui contenuto si richiama integralmente e quelli comunque sanciti dal D.Lgs. 231/2001.

Articolo 4

CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO, RIUNIONI E DELIBERE

- 4.1** L'Organismo di Vigilanza si riunisce di propria iniziativa presso la sede legale della Società o in audio/video conferenza (a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento ed intervento dei componenti), con cadenza almeno bimestrale.
- 4.2** La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso - contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione - da inviarsi agli altri componenti a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore ed in caso di urgenza con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.
- 4.3** Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- 4.4** L'OdV può riunirsi anche su richiesta degli organi sociali, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza.
- 4.5** Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di impedimento alla partecipazione, ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a giustificare la propria assenza e della sua mancata partecipazione deve essere dato atto nel verbale della riunione. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza sia composto temporaneamente da due membri, la riunione potrà svolgersi anche con la presenza di un solo componente, ove il membro assente abbia giustificato il proprio impedimento.
- 4.6** Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza stesso. Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei

componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti. Qualora, l'Organismo sia composto temporaneamente da due membri, in caso di disaccordo sulla votazione, prevale il voto del Presidente.

- 4.7** Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti ed archiviato a cura dell'OdV in un apposito archivio cartaceo e digitale.
- 4.8** È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.
- 4.9** In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo di Vigilanza che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.
- 4.10** Alle riunioni potranno, dietro invito dell'Organismo, partecipare persone estranee all'Organismo stesso, appartenenti o meno al personale della Società, quali responsabili di funzione dell'ente, consulenti, tecnici, ecc.

Articolo 5

ATTIVITA' SVOLTE DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5.1** L'Organismo di Vigilanza è libero da interferenze o condizionamenti nella programmazione delle attività da svolgere.
- 5.2** Predisporre, con periodicità annuale, il piano delle proprie attività di vigilanza e monitoraggio, dandone informativa all'Organo Amministrativo.
- 5.3** Predisporre, con cadenza annuale, una relazione in ordine all'attività espletata ed al livello di attuazione del Modello.
- 5.4** Verifica periodicamente la persistenza dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello organizzativo, la mappatura delle aree a rischio-reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale.
- 5.5** Effettua periodicamente, sulla base del piano di attività, verifiche ed ispezioni su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree individuate quali a rischio di commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

- 5.6 Raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna l'elenco dei flussi informativi che devono essere trasmessi allo stesso OdV.
- 5.7 Conduce le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate alla sua attenzione da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza.
- 5.8 Promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.
- 5.9 Promuove l'aggiornamento e formula proposte di adeguamento del Modello organizzativo che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di (i) gravi violazioni delle prescrizioni del Modello; (ii) significative modificazioni dell'assetto interno dell'ente o delle modalità di svolgimento della sua attività; (iii) modifiche normative.
- 5.10 Segnala all'organo amministrativo, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
- 5.11 Ai fini dell'esecuzione del proprio piano delle attività, l'Organismo potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.
- 5.12 L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni dell'ente al fine di acquisire le informazioni o i dati e la documentazione ritenuti indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti, senza alcuna necessità di consenso preventivo.

Articolo 6

RISORSE FINANZIARIE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 6.1 L'Organismo di Vigilanza, a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore, dispone di un budget di spesa annuale assegnato dall'Organo Amministrativo.
- 6.2 L'Organismo può richiedere per iscritto eventuali integrazioni del budget, qualora ritenuto non sufficiente per l'efficace espletamento delle proprie funzioni.

- 6.3** In sede di relazione all'Organo Amministrativo, l'OdV renderà in ordine all'eventuale utilizzo del budget.

Articolo 7

REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 7.1** L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del Modello ed al verificarsi di eventuali criticità, secondo quanto previsto nel Modello.

In particolare, l'OdV ha la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare le eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali criticità emerse, laddove rilevanti;
- segnalare l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello, ed in particolare quando: *a) venga emanata una normativa che importi l'inserimento di nuovi reati la cui commissione potrebbe fondare la responsabilità amministrativa dell'Ente; b) vengano attivate/attuate nuove attività "sensibili" ovvero si reputi necessario/opportuno che attività precedentemente non ritenute a rischio vadano rivalutate; c) vengano scoperte violazioni o fatti tali da comportare una revisione delle procedure atte ad evitare la commissione di reati o di alcune parti del Modello.*
- relazionare, con cadenza annuale, in merito alle attività di verifica e controllo compiute, al relativo esito, e più in generale al funzionamento del Modello.

- 7.2** L'OdV può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo.

Articolo 8

FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 8.1** In conformità alle prescrizioni del Modello, l'Organismo dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.

- 8.2** L'Organismo adotterà uno schema formalizzato di flussi informativi verso l'OdV con l'indicazione del responsabile dell'invio, del contenuto del flusso, della periodicità e delle modalità di comunicazione.
- 8.3** A tal fine l'OdV sarà dotato di un indirizzo di posta elettronica dedicato.
- 8.4** L'Organismo, anche in relazione a quanto previsto dalla Legge 179/2017 e dal Modello adottato da SACAL S.p.A., valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
- 8.5.** L'OdV gestirà le segnalazioni secondo quanto previsto dalle procedure approvate dalla Società sul *Whistleblowing* e quanto previsto dal Modello.
- 8.6** L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, ove richiesta, e del contenuto della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Articolo 9

RAPPORTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA CON IL COLLEGIO SINDACALE

- 9.1** L'Organismo di Vigilanza trasmette il piano di attività e le relazioni annuali anche al Collegio Sindacale.
- 9.2** In un'ottica di coordinamento e collaborazione, l'OdV incontrerà con cadenza almeno annuale il Collegio Sindacale.
- 9.3** L'OdV comunicherà al Collegio Sindacale le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello organizzativo.
- 9.4** L'Organismo riferirà tempestivamente al Collegio Sindacale, eventuali violazioni poste in essere dall'Organo Amministrativo affinché adotti gli opportuni provvedimenti.

Articolo 10

RAPPORTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

CON IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

- 10.1** L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "RPCT") promuovono le rispettive attività di vigilanza e controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in un'ottica di coordinamento, complementarità e sinergia.
- 10.2** A tal fine saranno garantiti periodici incontri e reciproci flussi informativi tra OdV e RPCT.
- 10.3** L'OdV e il RPCT si confronteranno e gestiranno in modo coordinato le eventuali segnalazioni di *Whistleblowing* pervenute.

Articolo 11

ARCHIVIO

- 11.1** Tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti dal Modello e dalle procedure attuative di riferimento nonché i verbali, le relazioni e i piani dell'OdV sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in appositi archivi, informatici e cartacei, non accessibili a terzi.
- 11.2** Il libro contenente i verbali dell'OdV viene custodito in un apposito archivio digitale e cartaceo, presso i locali messi a disposizione della Società, con accesso limitato ai soli componenti dell'Organismo ed alle persone specificamente autorizzate dall'OdV.
- 11.3** La documentazione viene conservata per un periodo di 10 anni.
- 11.4** Ciascun componente uscente dell'OdV, al termine del proprio incarico, avrà cura di consentire l'accesso all'archivio al componente subentrante.

Articolo 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 12.1** L'Organismo è obbligato a mantenere riservata e confidenziale ogni notizia ed informazione acquisita nell'esercizio delle sue funzioni anche per quanto previsto dalla Legge 30.11.2017, n. 179 in materia di "*Whistleblowing*", oltre che nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
- 12.2** In particolare, ciascun componente:

- è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza;
- è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni;
- si astiene dal ricercare e dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli previsti dal Modello o dal Regolamento e in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo;
- si impegna a trattare qualsiasi dato personale in conformità con la legislazione vigente ed, in particolare, con il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

13.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate esclusivamente a mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo di Vigilanza e sono comunicate, per conoscenza, all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza di SACAL S.p.A.

Avv. Mariagrazia Pellerino

Avv. Luigi Pecorario

Avv. Mario Ippolito

Firmato digitalmente da
MARIAGRAZIA PELLERINO
C = IT